



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza Sezione civile

ASTE
GIUDIZIARIE®
Ufficio Esecuzioni MobiliariASTE
GIUDIZIARIE®R.G. Esec. N. 2897/2022**ORDINANZA DI DELEGA DELLE OPERAZIONI
DI VENDITA DI QUOTA DI SRL**

Il Giudice dell'esecuzione,

in persona della dott.ssa Lorella Triglione,

lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. entro il termine del 24.10.2024;

letti gli atti e vista la documentazione prodotta;

esaminata la relazione peritale redatta dall'esperto stimatore, dott. Valentino Sibilio;

ritenuto che il valore della partecipazione dell'esecutato, ██████████ nella società

██████████, pari al 50 % del capitale, ha un valore effettivo di Euro 19.808,07;

ritenuto che l'esperimento di vendita all'incanto è l'unica modalità consentita, versandosi in ipotesi di quota non liberamente trasferibile ai sensi dell'art. 2471, terzo comma, c.c.;

ritenuto di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un commercialista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. ai sensi degli artt. 534*bis* e 591 *bis* c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare

sicuramente preferibile – mancando altresì la possibilità di avvalersi, allo stato, di un istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel circondario di quest'Ufficio – in ragione della

natura delle attività a compiersi (trattasi di attività che non attengono allo *ius dicere* in senso stretto) nonché, da punto di vista soggettivo, della elevata professionalità ed affidabilità del

soggetto delegato;

visti gli artt. 534 *bis* ss. e 591 *bis* ss. c.p.c.;**DELEGA**

il dott. Giovanni Esposito (già nominato custode) al compimento delle operazioni di vendita con incanto.

FISSAil termine massimo di ventiquattro mesi per l'espletamento delle operazioni di vendita (sino all'aggiudicazione o assegnazione) e quello ulteriore di sei mesi per le successive attività delegate;**INVITA**

il delegato a relazionare al G.E. per iscritto all'esito di ciascun tentativo di vendita;

- che la **Cancelleria provveda immediatamente e con urgenza**, a mezzo posta elettronica certificata, alla comunicazione del presente provvedimento al professionista delegato;
- che, entro i successivi **cinque giorni**, il professionista delegato confermi l'accettazione dell'incarico, mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord (al link http://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/modulistica.aspx?modulistica_rif=1308&modulisticaLivello=1).

Decorso tale termine, senza che il nominato professionista abbia provveduto all'accettazione dell'incarico, la Cancelleria ne informerà lo scrivente magistrato per gli opportuni provvedimenti.

Il professionista delegato provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli artt. 534 *bis* e 591 *bis* (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo del codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare), e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, e comunque:

- 1) verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale nella s.r.l. [REDACTED] appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;
- 2) redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* c.p.c., e procederà ad effettuare un'unica pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 - a) inserimento sul **"portale delle vendite pubbliche"** dei seguenti documenti: un estratto contenente la descrizione della quota posta in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale), il valore d'asta e l'offerta minima, il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita; copia dell'ordinanza di vendita e copia dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato e purati dei riferimenti alla persona dell'esecutato. La pubblicazione sul portale dovrà avvenire almeno **65 giorni prima** dell'udienza di vendita.

AVVISA

- b) che le spese per la pubblicazione per il PVP, conformemente alle linee guida adottate dal Tribunale, sono a carico del c.p. e che il mancato versamento delle stesse è motivo di estinzione ex art. 631-*bis* c.p.c.;
- c) che, a tal uopo, il professionista, se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal G.E. per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, segnalerà la circostanza al G.E. per le determinazioni del caso;
- d) **la pubblicità** prevista dall'art. 490 c.p.c. sia eseguita sul sito web del Tribunale e sul sito

www.astegiudiziarie.it, prescelto in base al DM 31/10/06;

- e) l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita e la relazione di stima siano inseriti sul detto sito Internet almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte
- f) la pubblicità su Internet sia materialmente eseguita dalla soc. Aste Giudiziarie InLinea S.p.A. a seguito di richiesta alla stessa da parte del professionista delegato (tel. 0586/20141, fax 0586/201431, e-mail pubblicazione@astegiudiziarie.it), facendole pervenire, in forma diretta e senza ausilio di terzi soggetti, la cennata documentazione (ordinanza di delega, avviso di vendita e relazione di stima) **almeno 75 giorni prima** del termine per la presentazione delle offerte; detta richiesta del professionista delegato alla soc. Aste Giudiziarie InLinea S.p.A. dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
 - i) e-mail all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it;
 - ii) utilizzando l'apposita piattaforma di "Richiesta online servizi" disponibile nell'area riservata del sito www.astegiudiziarie.it, opportunamente compilata con l'indicazione dei servizi da svolgere e dei dati necessari alla fatturazione.

Il professionista delegato provvederà alla notificazione dell'avviso stesso alla società terza pignorata, ai sensi del secondo comma dell'art. 2471 c.c., almeno sessanta giorni prima dell'incanto; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo e invierà copia nel fascicolo telematico;

3) indichi nell'avviso di vendita il termine, non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni, decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati, a data fissa (con specificazione dell'orario ultimo entro cui potranno essere depositate), e la data della vendita, nel giorno immediatamente successivo (con specificazione anche dell'ora) e preciserà che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte, alla deliberazione sulle medesime ed alla eventuale gara. Il termine per la formulazione delle offerte deve scadere sempre in un giorno non festivo (con esclusione del sabato).

- L'offerta dovrà contenere:

- a) il nome ed il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (ed il regime patrimoniale dei coniugi), recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato il bene (non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerente è una persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, bisognerà indicare i relativi dati identificativi ed allegare all'offerta il certificato camerale aggiornato e le autorizzazioni del caso;
- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, a pena d'inefficacia dell'offerta (cfr. art. 581, comma 2, c.p.c.);
- d) il termine per il pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

- All'offerta dovranno essere allegati:

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;
 - assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Napoli Nord – Procedura Esecutiva – con indicazione del relativo numero (“Tribunale di Napoli Nord n. ____R.G.E.) per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo-prezzo;
- 4) ove non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditore, debitore e società, ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c. e, effettuerà le operazioni di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata, determinando il prezzo di apertura dell'incanto, ai sensi dell'art. 535 e del numero 1 dell'art. 591 *bis* (in quanto compatibile) del c.p.c., sulla base del valore effettivo della quota del capitale sociale, e indicando anche la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; inoltre, nell'avviso di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta descrizione dei beni in vendita e alla formazione dei lotti;
- 5) provvederà a fissare la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per lo svolgimento dell'incanto, attenendosi alle prescrizioni che seguono:
- il deposito delle offerte, la deliberazione sulle stesse e le determinazioni consequenziali avranno luogo a cura del professionista presso lo studio del professionista medesimo o in altro luogo indicato nell'avviso di vendita;
 - tutte le altre attività delegate avranno luogo presso lo studio del professionista;
 - La fissazione delle udienze non potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 4° maggio di ogni anno (onde evitare che, in caso di aggiudicazione disposta in tale periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo venga a scadenza durante il periodo di sospensione feriale);
 - il professionista delegato darà avviso ai creditori della data e dell'ora della vendita almeno 30 giorni prima e – ai sensi dell'art. 569, ultimo comma, c.p.c. – l'avviso sarà altresì comunicato almeno 30 giorni prima della vendita ai creditori iscritti non comparsi;
 - le buste contenenti le offerte non saranno aperte se non al momento della vendita;
 - immediatamente dopo l'espletamento della vendita, gli assegni circolari depositati unitamente alle offerte saranno direttamente restituiti a coloro che non siano aggiudicatari (v. *infra* punto 16);
- 6) provvederà all'apertura delle buste depositate dagli offerenti, nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti medesimi; nonché,
- 7) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza; nonché,
- 8) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

9) effettuerà la GARA TRA GLI OFFERENTI e il creditore che abbia presentato istanza di assegnazione, che dovrà svolgersi mediante rilanci, con le modalità stabilite dall'art. 581 c.p.c. per l'incanto, nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché siano trascorsi 3 minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, il bene è aggiudicato all'ultimo offerente).

Si precisa a tal fine che l'offerta in aumento non potrà essere inferiore al rilancio minimo che sarà indicato dal professionista delegato nell'avviso di vendita;

10) nell'ipotesi di vendita di più lotti, ai sensi degli artt. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c., termini le operazioni di vendita ove per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014;

11) disponga la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore delega o controfirma del sottoscritto G.E. per approvazione);

12) versi la cauzione nel termine di quindici giorni sul conto corrente intestato al Tribunale di Napoli Nord – Procedura Esecutiva – con indicazione del relativo numero ("Tribunale di Napoli Nord n. ____R.G.E.) che il delegato avrà cura di istituire presso un istituto di credito scelto dal delegato stesso tra i seguenti: Banca di Credito Cooperativo S. Vincenzo De' Paoli; Banca di Credito Popolare; Cariparma S.p.A.;

13) comunichi all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'ammontare del saldo prezzo di aggiudicazione, che il delegato dovrà versare sul conto corrente intestato al Tribunale di Napoli Nord – Procedura Esecutiva – con indicazione del relativo numero ("Tribunale di Napoli Nord n. ____R.G.E.), e delle spese necessarie per il trasferimento, che dovranno essere versate su altro conto corrente che il delegato avrà cura di aprire sempre presso uno degli istituti di credito sopra indicati, intestato ugualmente al Tribunale di Napoli Nord – Procedura Esecutiva – con indicazione del relativo numero ("Tribunale di Napoli Nord n. ____R.G.E.);

14) riscuota dall'aggiudicatario, nel termine fissato (comunque non superiore a 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione), il saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso;

15) riceverà o autenterà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;

16) autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;

17) in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società terza pignorata, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso

prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;

- 18) in caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, provvederà sulle eventuali istanze di assegnazione, ovvero, in mancanza, fisserà nuovi incanti ai sensi dell'art. 538 c.p.c.;
- 19) riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese e lo verserà sul conto della procedura; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendo il fascicolo, e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 c.p.c.;
- 20) predisporrà la bozza del decreto di trasferimento;
- 21) formerà l'eventuale progetto di distribuzione, e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;
- 22) provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

Il professionista delegato provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591 *bis* c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formata nel corso delle operazioni di vendita. Il verbale con gli allegati, la bozza del decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione dovranno essere depositati nel fascicolo telematico.

Assegna al professionista delegato un anticipo per le spese, di euro 300, a carico del creditore precedente.

Si comunichi.

Aversa, 28.10.2024

Il G.E.

Dr.ssa Lorella TRIGLIONE